



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 139 DEL 3 AGO 2010

OGGETTO: Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 251 del 24 novembre 2009 - Misure urgenti per contrastare la diffusione dell'epizoozia di rabbia silvestre in Veneto: modifica e integrazione.

IL DIRIGENTE REGIONALE DELL'UNITA' DI PROGETTO SANITA' ANIMALE E IGIENE ALIMENTARE

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 320 dell'8 febbraio 1954;

VISTO l'art. 32 della Legge 23.12.1978 n. 833;

VISTO l'art. 17 comma 1 della L.R. 50/93;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 251 del 24 novembre 2009, "Misure urgenti per contrastare la diffusione dell'epizoozia di rabbia silvestre in Veneto" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute 26 novembre 2009, recante misure per prevenire la diffusione della rabbia nelle Regioni del nord est italiano;

VISTO il Decreto Regionale n. 183 del 16 dicembre 2009, "Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 251 del 24 novembre 2009 - Misure urgenti per contrastare la diffusione dell'epizoozia di rabbia silvestre in Veneto: modifica e integrazione";

VISTO il Decreto Regionale n. 27 del 18 febbraio 2010, "Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 251 del 24 novembre 2009 - Misure urgenti per contrastare la diffusione dell'epizoozia di rabbia silvestre in Veneto: modifica e integrazione";

VISTO il verbale dell'Unità di Crisi Centrale (UCC) Rabbia della riunione del 5 luglio 2010, trasmesso con nota del Ministero della Salute prot. 13538 del 20 luglio 2010;

VISTO il parere del Centro di Referenza Nazionale per la rabbia istituito presso l'IZSve con decreto 8 maggio 2002 dal Ministero della Salute;


VISTA la nota dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca della Regione del Veneto, prot. 418160 del 2 agosto 2010;


DECRETA

1. L'Allegato A dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 251 del 24 novembre 2009, così come modificato dal Decreto Regionale n. 27 del 18 febbraio 2010, è sostituito dall'**Allegato A** al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale;
2. È reso obbligatorio, sull'intero territorio delle province di Belluno e Treviso, nonché sul territorio della provincia di Vicenza a nord dell'autostrada A4, il Piano di vaccinazione orale pre-contagio delle volpi, come definito dal verbale dell'Unità di Crisi Centrale per la rabbia del 22 febbraio 2010, trasmesso con nota del Ministero della Salute, prot. DGSA/4800-P del 18 marzo 2010;
3. Sul territorio di competenza della Regione del Veneto, le operazioni di distribuzione delle esche per la vaccinazione orale delle volpi, di cui al precedente punto 2), verranno effettuate con l'ausilio di mezzi aerei. Dette operazioni avranno inizio il 23 agosto 2010 e termineranno entro la terza settimana di settembre 2010;
4. Le operazioni di distribuzione aerea, considerata la tipologia del territorio interessato, potranno essere effettuate con l'elicottero e dovranno garantire la corretta distribuzione delle esche come già definito dal Piano di cui al precedente punto 2). Dovrà inoltre essere garantita la distribuzione automatica e la corretta tracciabilità delle operazioni tramite apparecchiature da collocarsi a bordo degli aeromobili come già realizzato nelle precedenti campagne di vaccinazione;
5. Le operazioni di acquisto, di stoccaggio e di distribuzione delle esche sono demandate all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie;
6. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque trasgredisca la presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 16, D. L.vo 22 maggio 1999, n. 196.
7. I Veterinari Ufficiali, le Province, la Polizia Municipale, le Forze di Polizia e di Polizia provinciale, gli Ufficiali e gli Agenti di P.G. sono incaricati dell'esecuzione della presente provvedimento.
8. Il presente Decreto entra immediatamente in vigore, è trasmesso alle Prefetture, alle Aziende ULSS e alle Province ed è pubblicato integralmente sul sito della Regione del Veneto.

IL DIRIGENTE VICARIO

- Dott. Michele Brichese -






Il presente allegato sostituisce l'allegato A dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 251 del 24.11.2009.

Disposizioni sanitarie

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 90 del Regolamento di Polizia Veterinaria, sul territorio regionale di cui all'Allegato C la circolazione di cani in ambiente agro-silvo-pastorale è consentita a condizione che detti animali siano stati vaccinati da almeno 21 giorni e da non più di 11, 23 o 35 mesi a seconda della validità del vaccino utilizzato, indicata dal produttore.
2. Nel territorio regionale sottoposto a vaccinazione orale delle volpi di cui all'Allegato A del DDR n. 183 del 16.12.2009 (tutto il territorio regionale delimitato a ovest dall'Autostrada A22, a sud dall'autostrada A4 fino al fiume Piave e dal fiume Piave al mare) verranno diffuse a cura dell'Amministrazione regionale, in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) delle Venezie, le Amministrazioni provinciali, le Prefetture, le Aziende ULSS e le Amministrazioni comunali, opportune indicazioni ed avvertenze sui comportamenti a cui tutti dovranno attenersi nei periodi interessati dalla distribuzione aerea delle esche vaccinali e nelle settimane immediatamente successive. L'inizio e la fine delle campagne di vaccinazione verranno comunicati per le vie brevi alle Amministrazioni Interessate.
3. In tutto il territorio regionale deve essere intensificata la lotta al randagismo.
4. In tutto il territorio regionale è fatto obbligo, salvo al personale appositamente incaricato e a quello formato, di non toccare per nessun motivo animali sospetti vivi o animali appartenenti a specie recettive (mammiferi) morti. L'eventuale ritrovamento di animali morti o il cui comportamento fosse contrario alle normali abitudini deve essere segnalato al suddetto personale.
5. Fatte salve le disposizioni concernenti le volpi abbattute nell'ambito dell'esercizio venatorio, di cui al successivo punto 6), in tutto il territorio regionale tutte le volpi abbattute, tutte le volpi e gli altri animali selvatici appartenenti a specie sensibili rinvenuti morti, nonché tutti gli animali selvatici e domestici abbattuti perché sospetti devono essere raccolti da personale incaricato o formato e fatti recapitare al più presto integri all'Istituto Zooprofilattico per gli accertamenti diagnostici nei confronti della rabbia. Per le modalità di invio verranno fornite indicazioni da parte dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie alle Province interessate.
6. Tutte le volpi abbattute nell'ambito dell'esercizio venatorio in tutto il territorio regionale devono essere conferite alla più vicina sezione dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie direttamente dal cacciatore responsabile dell'abbattimento o per il tramite del personale di vigilanza, secondo le disposizioni fornite dall'Amministrazione provinciale competente e quelle di seguito riportate. Ogni volpe conferita dovrà essere accompagnata da una scheda "Prelievo ed invio campioni", la cui compilazione, a cura dell'abbattitore, potrà essere effettuata anche al momento della consegna della carcassa. Ai fini della manipolazione e della consegna delle volpi abbattute a caccia nelle aree sottoposte a vaccinazione orale antirabbica di cui al precedente punto 2), i cacciatori dovranno essere stati opportunamente informati dalle Amministrazioni provinciali in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie e gli Uffici regionali competenti, nonché utilizzare gli opportuni presidi protettivi, forniti dall'Istituto Zooprofilattico medesimo per il tramite delle Amministrazioni provinciali (guanti monouso, triplice sacco nero legato in corrispondenza della testa dell'animale). Nel caso in cui il cacciatore non sia stato opportunamente informato o sia sprovvisto degli opportuni presidi protettivi, ai fini della raccolta e del conferimento all'IZS dei capi di volpe abbattuti dovrà essere interpellato il personale di cui al precedente punto 5). Le carcasse delle volpi abbattute nel restante territorio regionale dovranno essere



conferite, da parte del cacciatore ovvero per il tramite di personale di vigilanza o altro personale appositamente incaricato secondo le disposizioni fornite dall'Amministrazione provinciale competente, all'interno di sacchi di plastica chiusi che impediscano la fuoriuscita di liquidi organici.

7. I Servizi Veterinari delle competenti Aziende ULSS dovranno porre particolare attenzione nella gestione delle colonie feline situate nelle zone di cui all'Allegato B, sensibilizzando le persone che se ne occupano sulla necessità di segnalare i soggetti con comportamento anomalo nonché di conferire loro i soggetti deceduti
8. In caso di rilevamento di positività per rabbia in gatti appartenenti a colonie feline, qualora la situazione epidemiologica lo rendesse necessario, il Sindaco, su proposta del Servizio Veterinario competente, può disporre con proprio provvedimento la vaccinazione dei gatti facenti parte di detta colonia nonché dei gatti di proprietà delle zone ad essa limitrofe; ai proprietari di tali gatti potrà essere applicata, dal Servizio Veterinario, la tariffa di cui alla D.G.R. 3895 del 15/12/09.